

ATTO N. 916

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere NEVI

***“ISTITUZIONE DI ELENCHI PROFESSIONALI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE
MEDICINE NON CONVENZIONALI O COMPLEMENTARI DA PARTE DEI MEDICI E
ODONTOIATRI, DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI”***



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 11/07/2012*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 11/07/2012



Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Raffaele Nevi, concernente: “Istituzione di elenchi professionali regionali per l'esercizio delle medicine non convenzionali o complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”

Relazione

Sono sempre più numerose le persone che manifestano interesse o comunque un atteggiamento positivo nei confronti delle medicine non convenzionali o complementari, che completano le metodiche di cura di una patologia.

Le medicine non convenzionali o complementari rappresentano infatti un ampio gruppo di prestazioni, metodi, tecniche e prodotti farmaceutici che, pur essendo escluse dai livelli essenziali di assistenza (fatta eccezione l'agopuntura per uso anestesilogico), sono richieste da un numero sempre crescente di persone.

In Umbria con il Piano Sanitario Regionale 2003-2005, approvato con DCR 23 luglio 2003, n. 314, fu tentata una sperimentazione, da sviluppare nell'ambito delle nuove progettualità previste nel triennio di durata del Piano Sanitario regionale, denominata “Progetto Medicina integrata”.

In questo contesto nel 2003 si diceva che: *“In attesa della legge nazionale attualmente in discussione al Parlamento nazionale, sulle MNC, verificata la carenza di strumenti per favorire l'incontro e l'integrazione tra cure diverse che condividono lo scopo di migliorare la salute, il presente Piano Sanitario Regionale promuove ulteriormente il confronto e lo scambio di conoscenze fra la medicina ufficiale e quella non convenzionale, tenendo conto anche delle relazioni interculturali necessarie ad una società culturalmente differenziata e multi-etnica, relazioni che vanno sviluppate lungo la dorsale culturale della medicina integrata”*.

Ma come abbiamo visto nonostante fossero state previste nel progetto delle linee di sviluppo con l'indicazione da parte della Giunta regionale degli impegni da assumere, in collaborazione con le ASL, fin dal primo anno di vigenza del Piano Sanitario, non risulta che si sia operato in questo senso, e nulla è stato recepito nel nuovo Piano Sanitario regionale 2009-2011, così come a livello nazionale nulla si è fatto per regolamentare la materia.

Nessuno mette in dubbio le grandi conquiste ottenute dalla medicina “scolastica”, ossia quella ufficiale pienamente riconosciuta, ed è un merito indiscusso del progresso medico se oggi molte patologie acute, lesioni o infezioni non ci appaiono più degli eventi terribili e fatali come avveniva in passato.

È ovvio che nessuno, in caso di necessità, vorrebbe rinunciare alle opportunità terapeutiche della medicina altamente tecnologizzata, ma ciò non toglie che molte persone non si sentano a proprio agio quando fra loro e il medico si intromette una macchina.

Forse ha davvero ragione – almeno in parte – chi afferma che la medicina moderna, imbrigliata nella corsa al progresso tecnologico, sta perdendo di vista le esigenze della persona, e che le nuove conoscenze e i successi della ricerca medica stanno prevaricando la responsabilità individuale che ognuno dovrebbe assumersi per la propria salute.

Inoltre, le condizioni di vita attuali non sono sempre compatibili con una vita sana, e se la tecnologia, a volte, può essere un sollievo per il nostro corpo, in molti casi provoca delle ricadute



negative sulla salute e sulle capacità di socializzazione dei cittadini (si pensi alla televisione, computer, telefoni cellulari, ecc.). Infine, non va dimenticato che la nostra salute dipende molto dal nostro stile di vita, che ognuno di noi dovrebbe analizzare con molta attenzione ed autocritica.

La medicina non convenzionale o complementare vede un interesse crescente da parte della gente e diversi sondaggi lo dimostrano ma è opportuno regolamentare la materia affinché resti nei canoni scientifici professionali al fine di contrastare la sempre maggiore diffusione di pratiche mediche effettuate da soggetti privi di basilari conoscenze scientifiche come guaritori e santoni vari, che riescono ad insinuarsi e ad approfittare delle situazioni di debolezza delle persone.

Il presente progetto di legge si propone di regolamentare la materia mantenendo le attività nell'ambito delle professioni che fanno capo agli Ordini professionali dei medici, dei veterinari e dei farmacisti. Per tale motivo si è pensato di istituire degli appositi elenchi di professionisti che fanno capo agli Ordini professionali dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e dei farmacisti.

Con l'art. 1 si stabilisce il principio della libera scelta terapeutica e di cura in adesione ai principi del codice di deontologia professionale degli Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Con l'art. 2 viene stabilito che le medicine complementari sono l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia, l'omotossicologia, la medicina antroposofica, la medicina ayurvedica, la medicina tradizionale cinese, la chiroterapia-osteopatia.

Con l'art. 3 si prevede l'istituzione degli elenchi dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, esercenti medicine complementari.

Con l'art. 4 si istituisce la Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali o complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, regolandone la composizione.

L'art. 5 definisce i compiti della Commissione prevista dall'art. 4, che individua i corsi che danno titolo all'iscrizione negli appositi elenchi tenuti dagli Ordini professionali interessati, fissa i criteri di tenuta degli elenchi curandone l'aggiornamento e il monitoraggio e stabilisce i criteri per l'iscrizione dei professionisti che già praticano la medicina alternativa.

L'art. 6 tratta, in via transitoria, dei titoli di formazione che danno titolo all'iscrizione negli appositi elenchi professionali.



Istituzione di elenchi professionali regionali per l'esercizio delle medicine non convenzionali o complementari da parte dei medici e odontoiatri dei medici veterinari e dei farmacisti.

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Regione garantisce la libera scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura in aderenza ai principi del codice di deontologia professionale e nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato.

2. La Regione tutela l'esercizio delle medicine non convenzionali o complementari, di cui all'articolo 2, all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all'articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato secondo le competenze loro attribuite dall'ordinamento statale ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti

Art. 2

Medicine complementari.

1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine non convenzionali o complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia.
- d) omotossicologia
- e) medicina antroposofica
- f) medicina ayurvedica
- g) medicina tradizionale cinese
- h) chiroterapia-osteopatia

Art. 3

Elenchi dei medici e dei farmacisti esercenti medicine non convenzionali o complementari.



1. Gli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine non convenzionali o complementari di cui all'articolo 2, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3.
2. Possono iscriversi agli elenchi i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dal comma 3.
3. Gli Ordini professionali e la Giunta regionale sulla base di un protocollo di intesa:
 - a) definiscono i criteri e i requisiti necessari per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine non convenzionali o complementari di cui all'articolo 2;
 - b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 4

Commissione per la formazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, presso la competente Direzione regionale, la Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali o complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta:
 - a) dal direttore regionale della direzione regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) da quattro dirigenti o funzionari regionali esperti nei settori formazione professionale, farmaceutico, sanità umana e sanità animale;
 - c) da un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista indicato dall'Università per gli Studi di Perugia per ognuna delle otto medicine non convenzionali o complementari di cui all'art.2;



d) da un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista indicato dai rispettivi Ordini Professionali per ognuna delle otto medicine non convenzionali o complementari di cui all'art.2;

3. La Commissione di cui al comma 1, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; la funzione di segretario della Commissione è svolta da un funzionario della Regione.

4. La Commissione, entro il mese di gennaio, presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto l'anno precedente, che dovrà poi essere oggetto di una specifica deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale.

Art. 5

Compiti della Commissione.

1. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge i seguenti compiti:


a) individua i corsi professionali che danno titolo all'iscrizione negli elenchi delle singole discipline di medicine non convenzionali o complementari previste dall'articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dall'Università, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

b) determina le modalità di istituzione e di tenuta degli elenchi e ne cura l'aggiornamento e il relativo monitoraggio;

c) definisce i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che già praticano le medicine non convenzionali o complementari, di cui all'articolo 2;

d) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con l'Università per l'eventuale istituzione di corsi formativi utili all'iscrizione negli elenchi.

Art. 6



Formazione.

1. I titoli di formazione professionale, utili all'iscrizione negli elenchi di professionisti di cui al comma 1, dell'art. 3, rilasciati da istituti pubblici e privati, che operano nel settore delle medicine non convenzionali o complementari, devono essere riconosciuti dagli Ordini professionali sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'art.4.

Art. 7

Disposizioni transitorie.

1. Nelle more dell'attivazione dei corsi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art.5, utili per l'iscrizione negli appositi elenchi professionali, gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all'iscrizione negli elenchi, di cui all'articolo 3, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che già praticano le medicine non convenzionali o complementari, di cui all'articolo 2.

Perugia, 19 giugno 2012

Il Consigliere

Raffaele Nevi